

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 304/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 777 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe LO GATTO e della società U.S.D. PAOLANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE LO GATTO, Presidente della società U.S.D. PAOLANA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto in data 04.01.2018, la richiesta di tesseramento e l'accordo economico relativi all'allenatore CALIGIURI BRUNO VITTORIO, documenti che, come emerso dalla perizia grafologica disposta dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nel procedimento relativo al ricorso n. 93/89, proposto dal Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO, non erano stati firmati dal predetto allenatore ma da altro soggetto (evidentemente riconducibile alla citata compagine sociale), e successivamente per avere inviato, pur consapevole della falsità delle firme in questione, in data 05.01.2018 tali documenti al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.-LND; per avere ribadito, nell'ambito del citato giudizio arbitrale, la veridicità di tali documenti mediante le deduzioni, inviate tramite pec, del 02.01.2019 e dell'11.02.2019 (Fatti commessi in Paola in data 4.1.2018, 5.1.2018, 2.1.2019 e 11.2.2019);

U.S.D. PAOLANA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento tenuto dal Sig. LO GATTO GIUSEPPE e dalla condotta del soggetto, riconducibile alla predetta società, che ha materialmente falsificato le firme sui citati documenti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe LO GATTO in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. PAOLANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe LO GATTO e € 1000 (mille/00) di ammenda per la società U.S.D. PAOLANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina